



REPERTORIO N. 10.484

RACCOLTA N. 6.212

- VERBALE DI ASSEMBLEA NAZIONALE -
- REPUBBLICA ITALIANA -

**STUDIO NOTARILE
PAPI - PARISELLA**

VIA F. CANCELLIERI, 2
- 00193 ROMA -

VIA ALDO MORO, 262
- 03100 FROSINONE -

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di maggio, in Roma, nel mio Studio, alle ore ventuno e minuti tredici.

- 26 maggio 2026 -



Innanzi a me Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

- E' PRESENTE -

- CAGNAZZO Angelo Raffaele, nato a Taranto il 22 (ventidue) febbraio 1979 (millenovecentosettantanove), codice fiscale CGN NLR 79B22 L049F, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dello:

- "ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ETS - APS", con sede in Roma (RM), Via Gregorio VII, 120, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04928591009, iscritto al numero RM-1219552 del Repertorio Economico Amministrativo, Partita IVA 06960941000, già iscritto nel Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma con il numero di iscrizione 17/1995, e già iscritto nel Registro Nazionale delle APS - Associazioni di Promozione Sociale, successivamente iscritto tramite migrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - Ufficio Regionale del RUNTS Lazio, al Repertorio numero 44052, sulla base della determinazione della Regione Lazio numero G07856 di data 16 giugno 2022 (Proposta numero 23199 di data 14 giugno 2022), a quanto infra espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 13 marzo 2025 n. 53, il quale, a mezzo dell'infra costituito interprete, mi dichiara di saper leggere, scrivere e sottoscrivere e di essere interamente privo dell'udito dalla nascita.

È pertanto altresì presente in qualità di interprete, da me Notaio nominato, la Signora:

- LO BELLO Anna, 


L'interprete, la quale dichiara di intendere la lingua dei segni italiana, conosciuta dal Comparente, da me Notaio ammonita sull'importanza delle funzioni che è chiamata a svolgere, presta innanzi a me giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere fedelmente ai doveri del mio ufficio".

Si precisa che, d'ora innanzi, tutte le dichiarazioni fatte e ricevute dal Signor CAGNAZZO Angelo Raffaele devono intendersi effettuate a mezzo del sopra costituito interprete.

Il Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il relativo verbale, all'Assemblea Straordinaria Nazionale dell'"ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ETS - APS",

REGISTRATO
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE
ROMA 2
3 giugno 2026
N. 20337
SERIE 1T
ESATTI EURO 200,00

convocata per oggi, in detto luogo ed alle ore diciassette e minuti trenta, in seconda convocazione, a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis
2. Modifiche statutarie indicate dal RUNTS
3. Varie ed eventuali.

A seguito della mia adesione alla fattami richiesta, il Comparsente nella spiegata qualifica mi dichiara e mi richiede di far constatare che l'Assemblea, alle ore ventuno e minuti diciotto è validamente costituita, in quanto risultano convenuti e presenti:

- esso comparsente, quale Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale;
- numero 6 (sei) componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- numero 16 (sedici) Presidenti dei Consigli Regionali;
- numero 12 (dodici) rappresentanti Regionali delle Province;
- il Presidente del Comitato Giovani Sordi Italiani (C.G.S.I.);

il tutto come risulta dal foglio di presenze che firmato come per legge, si allega al presente atto, sotto la lettera "A". tutti collegati in audio video conferenza così come consentito dal vigente statuto sociale, il cui riconoscimento è stato effettuato dal Presidente e che sono in grado di intervenire in tempo reale nei lavori assembleari.

Il Presidente, dato atto che l'Assemblea ha trattato precedentemente il punto 1) all'Ordine del giorno, apre la discussione sul punto 2) all'Ordine del Giorno ed espone le ragioni per le quali è necessario modificare lo Statuto Sociale, al fine di adeguare lo stesso alle modifiche richieste dal RUNTS, quali risultanti dal testo, già portato a conoscenza di tutti gli intervenuti e quali risultanti dal documento che, firmato come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Il Presidente pone in votazione la proposta al punto 2) dell'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, sentito il Presidente con votazione all'unanimità dei presenti per acclamazione, come il Presidente accertata e mi richiede di far risultare

DELIBERA

- di approvare integralmente le modifiche dello Statuto così come proposte e risultanti dal documento, che firmato come per legge, si allega al presente verbale, sotto la lettera "B".

A questo punto il Presidente essendo terminate le operazioni di voto, e nessuno avendo chiesto la parola dichiara chiusa la trattazione del punto 2 (due) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria Nazionale essendo le ore ventuno e minuti ventotto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico dell' **"ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI ETS - APS"**, il quale richiede l'esenzione dell'imposta di bollo, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre facciate di un foglio non bollato.

L'atto, con i suoi allegati è stato comunicato, a mezzo della lingua dei segni italiana, dall'interprete al Comparente CAGNAZZO Angelo Raffaele; quindi è stato letto con gli allegati da me Notaio al Comparente, che da me Notaio interpellato, lo approva e sottoscrive con l'interprete alle ore ventuno e minuti cinquanta.

Dichiaro io Angelo Raffaele Cagnazzo di aver letto per l'intero l'atto, unitamente agli allegati e di averlo riconosciuto conforme alla mia volontà.

F.to - Angelo Raffaele Cagnazzo

F.to - Anna Lo Bello

F.to - Vincenzo Papi - Notaio

STATUTO ENS

TITOLO I

PRINCIPI COSTITUTIVI

Art. 1 Costituzione e natura giuridica

L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - Ente del Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale - in breve "ENS ETS APS.", è stato fondato a Padova il 24 settembre 1932 durante il Primo Raduno Nazionale delle persone sorde, per unanime volontà dei Sordi italiani. E' membro e fondatore della World Federation of the Deaf.

L'Ente, costituito dalle associazioni italiane delle persone sorde, è un Ente morale ai sensi delle leggi 12 maggio 1942, n. 889 e 21 agosto 1950, n. 698, con personalità giuridica di diritto privato, di cui al D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 9.5.1979, n. 125).

È associazione benemerita del Comitato Italiano Paralimpico. Ha la sua sede legale attualmente in Roma Via Gregorio VII n.120 - cap. 00165, presso la sede centrale, la sede può essere trasferita nell'ambito del Comune di Roma con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

L'ENS esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali, civili, culturali ed economici dei sordi italiani, nonché, dei sordi con disabilità aggiuntive, attribuitigli dalle leggi e dal presente Statuto.

È iscritta nel Registro di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2015 sul "Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli Enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni" ai sensi dell'art. 4 della Legge 1° marzo 2006, n. 67.

L'ENS si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei diritti dell'uomo, alla Dichiarazione di Salamanca del 1984 in materia di educazione, alla Dichiarazione di Madrid sulla non discriminazione del 2002, alla Conferenza di Salonicco del 2003 sulle pari opportunità dei disabili nel mondo del lavoro, alle Risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 (C 187 del 18.07.1988) e del 18 novembre 1998 (C 379 del 07.12.1998), alla Convenzione O.N.U. sui diritti delle Persone con disabilità 13.12.2006, ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 03.03.2009, alla Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, al comma 1 dell'art. 34-ter della Legge 21 maggio 2021 n. 69 che recita "la Repubblica riconosce, promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei segni italiana tattile (LISt)", e ai documenti e dichiarazioni nazionali ed internazionali tendenti a garantire l'attuazione dei diritti delle persone con minorazioni uditive.

Cognome

da Bell

della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore;

i) la cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, contribuendo alla promozione della pace e della giustizia e mirando a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli, fondate sui principi di interdipendenza e partenariato a tutela dei diritti umani;

j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e promozionali;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione in particolare:

1. promuove ogni iniziativa presso gli organi competenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali per l'emanazione di leggi e di atti amministrativi, linee guida, buone prassi, a tutela delle persone sorde;

2. promuove servizi di volontariato e servizi di carattere mutualistico tra gli associati in tutti i settori della vita sociale;

3. promuove e divulga ogni iniziativa nel campo della salute della persona, della profilassi, della prevenzione, della riabilitazione, dell'educazione sanitaria, anche in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale;

4. partecipa, a mezzo di propri rappresentanti, agli Enti preposti alla tutela delle persone sorde, secondo le leggi vigenti;

Cagnoli

De Bell

15. può concorrere, in caso di discriminazione dovuta alla sordità o ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo Nazionale, all'assistenza dei propri soci o dei dirigenti, per questioni sorte nello svolgimento delle proprie funzioni, nelle controversie di natura civile, penale, amministrativa, sia in sede giudiziale che extragiudiziale;

16. può organizzare raccolte di fondi come definite nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, ossia attività ed iniziative anche in forma organizzata e continuativa, finalizzate a finanziare le attività di interesse generale dell'ENS, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;

17. nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità statutarie, può aderire ed essere membro di organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi o connessi e parimenti può affiliare associazioni e organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi o connessi;

18. può svolgere attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

19. può organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;

20. può svolgere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone con disabilità sensoriale, anche con disabilità aggiuntive.

21. può organizzare e svolgere eventi ed attività sportive e di promozione sportiva, favorire la partecipazione ad eventi sportivi in tutto il mondo delle persone sorde;

22. può promuovere tutte le azioni necessarie a prevenire le violenze contro le persone svantaggiate;

23. può organizzare e svolgere eventi culturali e di promozione, divulgazione delle attività come festival (musica, arte, cinema, ecc.), mostre (d'arte, di design, ecc.), spettacoli (teatrali, di danza, concerti) e conferenze e scambi culturali e gemellaggi. Altre manifestazioni includono fiere, presentazioni di libri o film, visite guidate e laboratori creativi, che celebrano e promuovono gli aspetti artistici, storici e sociali di una comunità, includendo la piena accessibilità;

24. può promuovere iniziative nel campo del turismo accessibile, favorendo l'abbattimento delle barriere della comunicazione e l'accessibilità universale in vari ambiti attinenti nei territori, nei siti di interesse turistico, culturale, nei musei e quant'altro ad esso attinente.

Inoltre, L'Ente può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del Codice; altresì potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice, attività di raccolta

della Sede Centrale.

Nel caso in cui la domanda d'iscrizione venga respinta, la comunicazione di cui al comma precedente deve essere inoltrata mediante PEC, PEO o raccomandata A.R. Contro tale provvedimento è possibile ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva e provvede a comunicare l'esito al ricorrente ed alla Sezione competente per territorio.

Le Sezioni interessate all'inserimento o al trasferimento del socio informano i rispettivi Consigli Regionali e l'Ufficio Tesseramento della Sede Centrale.

I sordi stranieri residenti nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano saranno iscritti rispettivamente nelle Sezioni di Rimini e di Roma.


I sordi italiani residenti all'estero indicano la Sezione Provinciale presso la quale intendono essere iscritti.

Le modalità di iscrizione e riammissione, rilascio tessere e di trasferimento sono disciplinate dal Regolamento Esecutivo.

Art. 6 - Diritti e doveri

Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto. Inoltre, gli associati:

- 1) hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti presenti nello Statuto. In concomitanza delle Assemblee e dei Congressi, per esercitare il diritto di voto, il socio deve risultare in regola con il pagamento della quota sociale. Il mancato versamento della stessa entro l'ultimo giorno del mese di gennaio ovvero la revoca della delega INPS determina la sospensione dei diritti associativi, ivi compresa la partecipazione alle Assemblee e Congressi e l'esercizio del diritto di voto;
- 2) hanno il dovere di rispettare lo Statuto, il Regolamento Esecutivo, il Codice Etico dell'Ente, gli atti deliberativi, di indirizzo e le circolari degli organi dell'ENS;
- 3) prendono parte alle attività dell'Associazione, sostengono le campagne e ne diffondono le iniziative;
- 4) sostengono economicamente l'associazione, attraverso la corresponsione della quota associativa determinata dall'Assemblea Nazionale;
- 5) uniformano la propria vita sociale ai principi di lealtà, correttezza e solidarietà, nonché ai principi enunciati nel Codice Etico, nel pieno rispetto degli altri iscritti, impegnandosi al rispetto dei principi di apartiticità dell'ENS astenendosi da azioni di propaganda politica nelle proprie sedi locali, circoli e Rappresentanze Comunali e Intercomunali;
- 6) i dirigenti dell'ENS, nazionali, regionali e provinciali, che ricoprono incarichi all'interno di partiti e/o movimenti politici decadono dalla carica;
- 7) i soggetti che risultino eletti in organi istituzionali dei Comuni, delle Province, delle Regioni o del Parlamento,



In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Gli atti ed i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggiore rigore nei confronti dei Dirigenti.

La sospensione comporta la perdita temporanea dei diritti associativi e il diritto di frequentare le sedi sociali e circoli ENS per tutta la durata del provvedimento.

La sospensione dei dirigenti comporta la contestuale decadenza dalla carica.

Art. 8 Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio si verifica nei seguenti casi:

1. per decesso;
2. per recesso volontario;
3. per mancato versamento della quota annuale entro l'ultimo giorno di gennaio di ogni anno, con provvedimento del consiglio territoriale presso il quale il socio è iscritto;
4. per provvedimento di espulsione.

Art. 9 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione né con la carica sociale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e alla responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III DIMENSIONE ISTITUZIONALE

Art. 10 - Struttura dell'Associazione

L'ENS ha autonomia giuridica e fiscale.

L'ENS ETS APS è un'organizzazione costituita da una struttura nazionale e da strutture territoriali sezionali che vengono dotate di specifica forma di autonomia legale, gestionale amministrativa tributaria e fiscale.

- b) L'Assemblea Provinciale;
- c) I Consigli Provinciali;
- d) I Presidenti Provinciali.

Il Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è l'organizzazione giovanile che segue la struttura e l'organizzazione dell'ENS; ha sede presso i rispettivi Consiglio Direttivo Nazionale, Consigli Regionali e Consigli Provinciali dell'ENS.

Al Comitato Giovani Sordi Italiani (CGSI) è conferito il potere deliberativo all'interno dell'Assemblea Nazionale e del Congresso Nazionale ENS.

I dirigenti del CGSI sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi così come disciplinate rispettivamente dalle Sezioni Provinciali, dai Consigli Regionali e dalla Sede Centrale.

E' composto da:

- a) Presidente Nazionale CGSI
- b) Delegato Nazionale CGSI
- c) Presidente Regionale CGSI
- d) Delegato Regionale CGSI
- e) Presidente Provinciale CGSI
- f) Delegato Provinciale CGSI

La loro sede è ospitata presso le sedi dei rispettivi Consigli Regionali e Sezioni Provinciali dell'ENS, di cui sono tenuti a rispettare le modalità di fruizione e di accesso alle sedi ove svolgono la loro attività.

Art. 12 Requisiti per le candidature alle cariche sociali

Possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci che:

1. risultino in regola con il tesseramento all'anno precedente;
2. siano in godimento dei diritti civili e politici;
3. non abbiano ricevuto condanne definitive:
 - a) per reati gravi contro la Pubblica Amministrazione (es. peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, malversazione, truffa ai danni dello Stato);
 - b) per delitti non colposi contro la persona (es. omicidio, lesioni gravi, violenza privata, minacce gravi, maltrattamenti, violenza sessuale);
 - c) per reati di criminalità organizzata, associazione a delinquere, terrorismo o eversione dell'ordine democratico;
 - d) per delitti di natura patrimoniale e finanziaria (rapina, estorsione, riciclaggio, usura, bancarotta fraudolenta, frode fiscale);
 - e) per reati connessi a discriminazione, odio razziale, etnico o religioso;
4. non siano sottoposti al provvedimento disciplinare della sospensione o siano stati destinatari di un provvedimento di espulsione;
5. non abbiano in corso rapporti di lavoro subordinato o

2. Consiglio Direttivo Nazionale
3. Presidenti dei Consigli Regionali
4. Delegati Regionali
5. Rappresentanti Regionali ove nominati
6. Presidenti dei Consigli Provinciali
7. Delegati Provinciali
8. Rappresentanti Provinciali ove nominati
9. Presidente Nazionale CGSI
10. Delegato Nazionale CGSI

I compiti del Congresso sono:

1. Determinare gli indirizzi politici e programmatici
2. Approvare la relazione morale
3. Approvare le modifiche allo Statuto sociale
4. Eleggere il Presidente Nazionale
5. Eleggere il Consiglio Direttivo
6. Determinare gli indirizzi per il riconoscimento delle strutture Territoriali

Partecipano al Congresso con voto consultivo:

- Il Revisore legale dei conti
- I componenti dell'Organo Centrale di Controllo
- I componenti del Collegio dei Proibiviri
- Il Segretario Nazionale

Possono essere invitati a partecipare al Congresso come osservatori senza diritto di voto i Commissari Straordinari.

Art. 16 Convocazione

Il Congresso è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni.

La convocazione ordinaria è comunicata, agli aventi diritto di voto, quali Presidenti Regionali, Delegati Regionali, Rappresentanti Regionali, Presidenti Provinciali, Rappresentanti Provinciali e Delegati Provinciali, Presidente e Delegato Nazionale CGSI con PEC o mezzo equipollente almeno novanta giorni prima e quella straordinaria almeno trenta giorni prima.

L'ordine del giorno può essere integrato con comunicazione PEC o mezzo equipollente da inviarsi, almeno sette giorni prima della data di convocazione del Congresso, a tutti gli aventi diritto di voto.


La sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Esso può essere convocato in via straordinaria in caso di necessità e urgenza con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale o quando ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei componenti aventi diritto al voto.

Art. 17 Lavori Congressuali

In prima convocazione il Congresso Nazionale è regolarmente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, quando sono presenti almeno un terzo



sone esperte del mondo della disabilità o esponenti della politica e della pubblica amministrazione, nonché professionisti e consulenti.

Alle stesse, su richiesta del Presidente, può essere richiesto un intervento al dibattito o una relazione sulle tematiche trattate dall'Assemblea.

Art. 19 Convocazione e validità delle riunioni

È convocata dal Presidente Nazionale dell'ENS, inviata a mezzo PEC o mezzo equipollente, almeno dieci giorni prima della riunione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza, con il preavviso di almeno quarantotto ore.

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese e appello nominale e approvate a maggioranza dei presenti, fatte salve le eccezioni previste dallo Statuto.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio o regolamentato da disposizioni legislative emanate dalle leggi vigenti per l'approvazione del bilancio consuntivo, della relazione di missione e del bilancio sociale.

L'Assemblea Nazionale può riunirsi in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno.


In caso di convocazione richiesta dai due terzi dei componenti, il Presidente deve procedere alla convocazione dell'Assemblea Nazionale entro sessanta giorni.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea Nazionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, la riunione dell'Assemblea Nazionale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario.

Art. 20 Competenze

L'Assemblea Nazionale:

1. vigila e attua sull'applicazione degli atti di indirizzo del Congresso;
2. approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio sociale, che saranno depositati al RUNTS entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
3. approva, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consolidato Nazionale;
4. approva i Regolamenti interni;
5. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, le indennità spettanti agli Organi centrali, periferici, nonché



la maggioranza degli stessi, questi sono sostituiti dai primi dei non eletti al Congresso e restano in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso in cui si esaurisca la lista dei candidati non eletti, deve essere convocato entro novanta giorni il Congresso straordinario per la sola elezione dei Consiglieri mancanti.

Non si dà luogo alla convocazione di cui al comma precedente qualora entro dodici mesi cada la convocazione ordinaria del Congresso e se il Consiglio Direttivo Nazionale abbia un numero di componenti almeno pari a cinque.

Art. 22 Competenze del Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo di governo dell'ENS, e come tale:

1. adotta ed attua tutte le deliberazioni, le mozioni e gli atti di indirizzo del Congresso e dell'Assemblea Nazionale;
 2. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo degli organi regionali e provinciali;
 3. propone al Congresso Nazionale le modifiche da apportare allo Statuto;
 4. redige il bilancio consuntivo, la relazione di missione da presentare all'Assemblea Nazionale affinché questa lo approvi entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 5. redige e approva il bilancio Consolidato Nazionale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
 6. redige, ogni cinque anni, la relazione morale da presentare al Congresso per l'approvazione;
 7. delibera la nomina del Segretario Nazionale e del Vicepresidente Nazionale su proposta del Presidente Nazionale. Il Vicepresidente sarà scelto tra i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
 8. propone il Regolamento Esecutivo, gli altri regolamenti e le eventuali modifiche all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
 9. propone gli importi delle indennità spettanti agli organi centrali, periferici, nonché ai Commissari Straordinari, ai Vicecommissari e ai Rappresentanti Regionali e Provinciali;
 10. autorizza il Presidente Nazionale a promuovere giudizi nell'interesse dell'ENS, ratifica la promozione urgente di giudizi e la sua costituzione nei giudizi intentati contro lo stesso;
 11. delibera, in via esclusiva, l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e i rapporti di consulenza e/o collaborazione presso la Sede centrale;
- Può rilasciare il proprio parere non vincolante per:
- le assunzioni ed il licenziamento del personale dipendente sia a tempo indeterminato che determinato proposte dai Consigli regionali e dai Consigli provinciali che abbiano ottenuto l'autonomia;
- la stipula dei rapporti di consulenza e/o collaborazione di importo superiore ai limiti previsti dalle delibere e/o dal

Caputo
de Bellis

distanza oppure in modalità mista dal Presidente Nazionale con preavviso di almeno 5 giorni, a mezzo pec o mezzo equipollente, e si riunisce normalmente in via ordinaria ogni mese, in via straordinaria, con preavviso di almeno 24 ore, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei membri.

La convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo Nazionale da parte di tre dei suoi membri deve essere richiesta mediante PEC o mezzo equipollente inviata al Presidente Nazionale recante i punti da inserire nell'ordine del giorno.

Il Presidente Nazionale, nel caso di cui al comma precedente, deve diramare l'avviso di convocazione entro dieci giorni successivi al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli integrati all'apertura dei lavori dal Presidente o presentati da tre dei suoi membri.

Le integrazioni all'ordine del giorno di cui al comma precedente devono essere approvate dalla maggioranza.

L'ordine di discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno può essere liberamente variato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti.

Tutte le deliberazioni sono adottate con voto palese; in caso di parità, il voto del Presidente, o in caso di assenza quello del Vicepresidente, vale doppio.

I componenti il Consiglio Direttivo Nazionale non possono partecipare a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi propri, del coniuge, dei parenti o affini. Questi soggetti non possono essere computati ai fini dell'esistenza del numero legale.

TITOLO VII

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 24 - Competenze, rappresentanza legale del Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Ente Nazionale Sordi.

Egli inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
2. convoca il Congresso, l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. cura e coordina la gestione economica dell'ENS e la sua attività istituzionale secondo gli indirizzi del Congresso e dell'Assemblea Nazionali ENS e del Consiglio Direttivo Nazionale;
4. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
5. può assegnare a membri del Consiglio Direttivo Nazionale specifiche deleghe su determinate materie;

4. al Segretario Nazionale possono essere richiesti pareri non vincolanti dal Consiglio Direttivo Nazionale;

5. in caso di sopravvenuta incapacità, impedimento o vacanza temporanea, viene provvisoriamente sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

TITOLO IX

CONTROLLO E GIURISDIZIONE INTERNA

Art. 26 Composizione, Competenze del Collegio dei Probiviri e Sanzioni Disciplinari

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale tra persone di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche che non rivestono cariche all'interno dell'Ente e non siano soci.

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio il Presidente e il Vicepresidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva sui provvedimenti disciplinari, nelle forme e nelle modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Esecutivo.

1. In caso di rinuncia, incompatibilità, indisponibilità o di decadenza che si verifica a seguito di tre assenze ingiustificate alle riunioni, di uno o più componenti del Collegio, subentra il membro supplente.

2. Le decisioni del Collegio sono definitive.

3. Avverso il provvedimento disciplinare può essere presentato ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

4. Se ricorrono ragioni di urgenza, nelle more della conclusione del procedimento disciplinare, il Collegio può emettere in via cautelare il provvedimento di sospensione dai diritti associativi.


5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed immediatamente esecutive. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

6. Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.

7. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione e l'espulsione:

a) la censura, che consiste in un richiamo scritto, viene adottata per violazioni di lieve entità delle norme dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri di rispetto, lealtà e correttezza nei confronti dell'ENS e del suo rappresentante legale.

b) La sospensione, da 3 a 24 mesi, viene irrogata a coloro che siano stati soggetti per due o più volte a censura, o che



organi collegiali centrali quali Consiglio Direttivo Nazionale, Assemblea e Congresso Nazionali ENS.

L'Organo Centrale di Controllo elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri.

La nomina dell'Organo Centrale è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei tre limiti previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017. L'obbligo cessa se tali requisiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.

La carica di componente dell'Organo Centrale di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

L'Organo Centrale di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio redatto è conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualsiasi momento anche individuali come previsto dal D.lgs. n. 117/2017 al punto B dell'art. 30 e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

TITOLO X

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

Art. 29 Organi Regionali

L'organizzazione dell'ENS si articola in strutture su base regionale corrispondenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale. Esse hanno autonomia fiscale autonomia gestionale amministrativa tributaria e fiscale come da art. 10 del presente statuto.

Sono Organi regionali:

- a) il Congresso Regionale;
- b) l'Assemblea Regionale;
- c) il Consiglio Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) il Segretario Regionale;
- f) il Rappresentante Regionale ove nominato;
- g) Il Presidente Regionale CGSI.

L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione della relazione sulle attività del Consiglio Regionale e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea Regionale, entro il 31 maggio, approva il bilancio consolidato costituito dai bilanci consuntivi del Consiglio Regionale e delle relative Sezioni Provinciali e lo trasmette alla Sede Nazionale.

L'Assemblea Regionale è convocata in presenza, a distanza oppure mista dal Presidente Regionale con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo pec o mezzo equipollente, in caso di urgenza o comprovata necessità può essere convocato entro 24 ore.

L'Assemblea Regionale si riunisce quando ne sia fatta richiesta da comunicarsi a mezzo PEC al Presidente Regionale da 1/3 dei suoi componenti, e ogni qualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno, in ogni caso indicando, obbligatoriamente, i punti da inserire all'ordine del giorno.

In caso di convocazione richiesta da 1/3 dei componenti, il Presidente deve fare la convocazione entro trenta giorni.

Le riunioni dell'Assemblea Regionale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazione quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti.

L'Assemblea delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quelli eventualmente presentati, prima dell'apertura dei lavori, da due terzi dei suoi componenti.


L'ordine del giorno può essere integrato, anche dopo l'apertura dei lavori, con argomenti proposti dal Presidente ed approvati dalla maggioranza dell'Assemblea.

Il Presidente Nazionale, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale e i Commissari straordinari provinciali possono partecipare all'Assemblea Regionale senza diritto di voto.

Art. 32 Competenze dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale determina gli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello regionale:

1. approva la relazione sulle attività del Consiglio Regionale;
2. approva, entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente corredato dalla relazione di missione, che verrà depositato al RUNTS entro i termini previsti dall'art.48 del CTS;
3. approva, entro il 31 maggio, il bilancio consolidato regionale da trasmettersi alla sede centrale entro il medesimo termine;
4. delibera la nomina del Revisore dei conti regionale e i componenti dell'Organo Regionale di Controllo;
5. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame e al Presidente;
6. approva, quando presentata, la mozione di sfiducia al



I componenti di esso che senza giustificato motivo oggettivo non intervengano a tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

Qualora nel Consiglio si sia dimessa simultaneamente la maggioranza dei suoi membri o, comunque, per qualsiasi ragione il Consiglio venga a trovarsi nell'impossibilità di funzionare il Consiglio Direttivo Nazionale provvede alla nomina del Commissario Straordinario.

Il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale commissariati, sotto la loro personale responsabilità, restano in carica per la sola gestione ordinaria fino al passaggio di consegne al Commissario Straordinario.

Il Consiglio Regionale rimane in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Regionale ha sede di norma presso la Sezione Provinciale della città capoluogo di regione.

L'autonomia amministrativa gestionale fiscale e tributaria è attribuita mediante delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 34 Competenze del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale:

1. gestisce ed amministra le entrate regionali, provvedendo alla loro destinazione e spesa nonché alla loro suddivisione ed erogazione a favore delle Sezioni Provinciali del territorio;
2. attua in ambito regionale gli atti deliberativi e di indirizzo dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Regionale ed organizza l'attività istituzionale e sociale a livello regionale;
3. delibera la nomina del Vicepresidente regionale, da individuarsi tra i membri del Consiglio Regionale e può deliberare la nomina del Segretario Regionale su proposta del Presidente;
4. dichiara la decadenza dei suoi membri ai sensi dell'art.14;
5. redige entro il 15 aprile il proprio bilancio consuntivo corredato dalla relazione di missione e lo trasmette alla Sede Centrale;
6. redige entro il 31 maggio la relazione sulle attività svolte ed il bilancio consuntivo Regionale consolidato dell'esercizio precedente e lo trasmette alla sede centrale;
7. svolge le funzioni di coordinamento e di indirizzo delle Sezioni Provinciali;
8. autorizza le iniziative di carattere regionale proposte dai Consigli Provinciali;
9. propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina del Rappresentante Provinciale indicandone le attività da svolgere ed i relativi poteri;
10. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente negli organismi pubblici e privati di carattere regionale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale;
11. delibera in ordine alla conclusione di contratti e convenzioni della Sezione Regionale, previa verifica della copertura economica e sotto responsabilità personale connessa verso

del Consiglio Direttivo Nazionale o dai regolamenti, dalle sedi provinciali che hanno ottenuto l'autonomia legale, amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.

Art. 35 Il Presidente Regionale

Il Presidente Regionale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio regionale esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Esecutivo; è il rappresentante legale, fiscale e amministrativo delle attività svolte dal Consiglio Regionale e assume la responsabilità e la direzione del personale della Sezione Regionale e della Sezione Provinciale delle province prive dell'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria. Egli inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
2. convoca il Congresso Regionale, l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale, presiede l'Assemblea Regionale e il Consiglio Regionale;
3. cura e coordina la gestione economica di competenza regionale;
4. propone la nomina del Vicepresidente regionale, da individuarsi tra i componenti del Consiglio Regionale;
5. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
6. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
7. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Regionale, ivi compresi i contratti e convenzioni, ad eccezione dei contratti di lavoro per l'assunzione del personale e/o instaurazione di collaborazioni professionali e/o all'instaurazione di rapporti di consulenza, deliberate dal Consiglio Regionale;
8. in qualità di membro dell'Assemblea Nazionale in caso di sua assenza o impedimento provvede nel conferire giusta delega con pieni poteri nei confronti del Vicepresidente del proprio Consiglio Regionale;
9. dispone l'apertura e la chiusura dei conti correnti necessari alla gestione ordinaria della sede Regionale, in caso di apertura di conti correnti affidati o richiesta di affidamento provvede previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
10. può proporre la nomina del Segretario Regionale al Consiglio Regionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di vacanza della carica di Presidente Regionale, che non può essere superiore a 180 giorni, il Congresso provvede alla sua sostituzione.

In caso di incapacità e/o impedimento permanente del Presidente Regionale e comunque vacanza, il Vicepresidente in carica ne assume le funzioni e contestualmente provvede alla convocazione

qualsiasi momento, con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di giustificato motivo, di inadempienza ai doveri associativi o di sopravvenuta incompatibilità.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Rappresentante Regionale, al fine di garantire la continuità amministrativa e organizzativa della rappresentanza territoriale.

Art. 38 Composizione e competenze dell'Organo Regionale di Controllo

L'Organo Regionale di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale su proposta del Consiglio Regionale, dura in carica cinque e sono rieleggibili.

La nomina dell'Organo Regionale di Controllo è obbligatoria quando per due esercizi consecutivi siano superati due dei tre limiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/17. L'obbligo viene meno se tali requisiti non sono superati per due esercizi consecutivi.

L'Organo Regionale di Controllo elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri membri.

La carica di componente dell'Organo Regionale di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Ai componenti dell'Organo Regionale di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

I componenti dell'Organo Regionale di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. In caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

L'Organo Regionale di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 ed 8 del codice del Terzo settore ed attesta che il bilancio è conforme alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 117 del 2017.

I componenti dell'Organo Regionale di Controllo possono procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 39 Nomina e competenze del Revisore regionale legale dei conti

I Consigli Regionali e le province autonome di Trento e Bolzano

gestione della sezione, il Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale o autonomamente, provvede alla nomina del Rappresentante Provinciale soggetto a ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le sezioni provinciali possono fondersi in un unico organismo o scindersi in due organismi provinciali.

Art. 41 Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è costituito dai soci iscritti nella circoscrizione della Sezione.

Esso è convocato dal Presidente Provinciale a mezzo PEC o sistema equipollente come stabilito dal Regolamento esecutivo e si riunisce in via ordinaria una volta ogni cinque anni ed in via straordinaria quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei Soci e da comunicarsi a mezzo PEC al Presidente Provinciale.

La convocazione del Congresso Provinciale è deliberata dal Consiglio Provinciale 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

Sono di competenza del Congresso Provinciale:

1. la discussione ed approvazione della relazione morale quinquennale del Consiglio Provinciale;
2. la determinazione degli indirizzi politico-sociali dell'ENS a livello provinciale;
3. l'elezione del Presidente Provinciale;
4. l'elezione del Consiglio Provinciale.

Il Presidente dell'ENS, i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Presidente Regionale cui fa capo la Sezione, possono intervenire al Congresso senza diritto di voto, ad eccezione delle elezioni che si terranno nella Sezione di appartenenza.

L'Assemblea congressuale, su proposta del Presidente Provinciale uscente, provvede alla costituzione di un Collegio di presidenza, composto da un presidente, un vicepresidente, tre scrutatori e da tre questori, tutti scelti fra i soci che non siano candidati.

Le modalità di funzionamento del Congresso Provinciale sono rimandate all'apposito regolamento congressuale

Art. 42 Assemblea Provinciale

L'Assemblea Provinciale è costituita da tutti i soci iscritti nella circoscrizione della Sezione Provinciale.

L'Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale in presenza, a distanza oppure in modalità mista, con preavviso di almeno quindici giorni, mediante PEC o altro mezzo equipollente idoneo a garantirne la ricezione. In caso di urgenza o comprovata necessità, la convocazione può essere effettuata entro cinque giorni precedenti.

L'Assemblea Provinciale si riunisce altresì quando ne sia fatta

3. dichiara la decadenza dei propri membri ai sensi dell'art. 14;
4. istituisce i circoli ricreativi e culturali nei comuni della provincia di riferimento secondo regolamento;
5. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dai circoli presenti nel proprio territorio e il circolo locale;
6. propone al Consiglio Regionale la costituzione o la soppressione di rappresentanze intercomunali e locali;
7. autorizza le iniziative di carattere provinciale proposte dalle rappresentanze intercomunali e locali;
8. designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'ENS negli organismi pubblici e privati di carattere provinciale, eccetto quelli di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale e del Consiglio Regionale;
9. entro il 15 aprile predispone la relazione sulle attività svolte e il bilancio consuntivo provinciale dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione di missione, che devono essere approvati dall'Assemblea Provinciale. Successivamente trasmette la documentazione alla Sede Regionale e alla Sede Centrale e la deposita presso il RUNTS territoriale competente;
10. predispone ogni quinquennio la relazione morale da presentarsi al congresso provinciale per l'approvazione;
11. delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale e/o il Consiglio Direttivo Nazionale sottopongono al suo esame;
12. può istituire settori, dipartimenti, commissioni e comitati su particolari tematiche;
13. dispone visite ispettive presso le rappresentanze intercomunali e locali e presso i circoli culturali e ricreativi. I responsabili dei circoli culturali e ricreativi che rifiutino, ritardino, impediscano o ostacolino le visite ispettive del presente articolo soggiacciono alla decadenza di cui all'art.14;
14. propone al Consiglio Regionale, previa verifica della copertura economica, la stipula di contratti e convenzioni, sotto responsabilità personale connessa verso i terzi e verso l'ENS;
15. propone al Consiglio regionale l'assunzione del personale dipendente e l'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione professionale presso la Sezione Provinciale, ferma restando la connessa responsabilità personale solidale verso i terzi e verso l'ENS;
16. se ottenuto il riconoscimento di autonomia legale, amministrativa fiscale e tributaria:
 - delibera l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato previo parere del Consiglio Regionale e dell'ottenimento del parere non vincolante da parte del Consiglio Direttivo Nazionale;
 - delibera i contratti di collaborazione e consulenza aventi importi annui nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti, previo ottenimento del parere non vincolante da parte del Consiglio Regionale;
 - delibera i contratti di collaborazione e consulenza di

[Handwritten signature]

do Belle

importi superiori ai limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale e dai regolamenti, previo ottenimento del parere da parte non vincolante del Consiglio Regionale e del Consiglio Direttivo Nazionale assumendone la responsabilità della relativa spesa.

Art. 45 Presidente Provinciale - Rappresentanza e Competenze

Il Presidente Provinciale rappresenta l'Ente Nazionale Sordi nel territorio provinciale esercitando le proprie funzioni secondo il Regolamento Esecutivo e quello dell'Amministrativo Contabile, è il rappresentante legale, fiscale e amministrativo delle attività svolte dalla sezione Provinciale, assume la responsabilità e la direzione del personale del Consiglio Provinciale delle province con l'autonomia amministrativa, gestionale, fiscale e tributaria.

Egli inoltre:

1. vigila sull'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
2. convoca il Congresso Provinciale, l'Assemblea Provinciale e il Consiglio Provinciale; presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea Provinciale;
3. cura e coordina la gestione economica di competenza provinciale;
4. propone la nomina del Vicepresidente provinciale da individuarsi all'interno del Consiglio Provinciale;
5. propone la nomina dell'incaricato della rappresentanza intercomunale ENS;
6. provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso Provinciale e del Consiglio Provinciale;
7. adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Provinciale da sottoporre a ratifica in occasione della prima riunione utile;
8. firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio Provinciale, ivi compresi i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Provinciale ad eccezione dei contratti di lavoro;
9. dispone l'apertura e la chiusura dei conti correnti necessari alla gestione ordinaria della sede Provinciale, in caso di apertura di conti correnti affidati o richiesta di affidamento provvede previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di vacanza della carica di Presidente Provinciale comunque determinata il Congresso Provinciale provvede alla sua sostituzione.

L'incapacità e/o la vacanza del Presidente Provinciale devono essere tali da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente.

Il Vicepresidente, entro 90 giorni dalla deliberazione unanime

TITOLO XII

DELLE RAPPRESENTANZE INTERCOMUNALI

Art. 48 Rappresentanze Intercomunali Competenze

Le Rappresentanze Intercomunali curano e coordinano su direttiva del Consiglio Provinciale territorialmente competente, tutte le attività associative nell'ambito del territorio in cui sono istituite.

La gestione delle attività è affidata a uno o più rappresentanti. La Rappresentanza Intercomunale tra comuni limitrofi è istituita dal Consiglio Regionale con apposita deliberazione, su proposta del Consiglio Provinciale.

La condizione per l'istituzione della rappresentanza è l'iscrizione di almeno 25 soci.

Le Rappresentanze Intercomunali sono gestite da un rappresentante nominato dal Consiglio Provinciale.

La carica è gratuita, fatti salvi i rimborsi delle spese logistiche effettivamente sostenute e comprovate da documenti allegati alla richiesta di rimborso.

Il rappresentante rimane in carica per la durata del Consiglio Provinciale e può essere riconfermato con delibera del nuovo Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza Intercomunale è obbligatoriamente sciolta qualora vengano meno le condizioni di carattere organizzativo o finanziario che ne hanno determinato la costituzione.

La decisione viene adottata dal Consiglio Regionale su proposta del Consiglio Provinciale.

La Rappresentanza Intercomunale è tenuta ad inviare la rendicontazione contabile per inserirla nel bilancio alla Sezione Provinciale di competenza.

La Rappresentanza Intercomunale può fare richiesta al Consiglio Provinciale e con autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di dotarsi di un conto corrente bancario da inserire nel bilancio della Sezione Provinciale competente.

TITOLO XIII

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E AD ACTA

Art. 49 Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario nominato dagli organi competenti, opera in sostituzione dei Consigli Regionali e Provinciali per un tempo limitato, in forza di situazioni eccezionali e contingenti.

Il Commissario Straordinario resta in carica per il tempo strettamente necessario al ripristino degli Organi sociali sciolti e comunque per un periodo non superiore ad un anno con possibilità di proroga in ipotesi di comprovate ragioni.

Il Commissario Straordinario ha i pieni poteri di ordinaria amministrazione dell'organo che sostituisce, comprendendo di fatto la possibilità di svolgere tutte le attività istituzionali.

Art. 52 Patrimonio, destinazione dei beni e divieto di distribuzione di utili

Il patrimonio sociale è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili di cui l'ENS sede nazionale ha la titolarità.

Il Consiglio Direttivo Nazionale amministra i beni immobili e compie ogni atto di gestione straordinaria ed ordinaria e può deliberare la loro assegnazione, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, alle sezioni Regionali che ne facciano richiesta. Alle Sezioni Provinciali che facciano richiesta l'assegnazione è a titolo gratuito.

In caso di attribuzione dell'utilizzo di beni immobili alle sedi periferiche, i poteri di amministrazione sugli stessi da parte degli Organi provinciali e regionali sono limitati alla gestione ordinaria, questi ultimi ne assumono i relativi oneri tributari, fiscali, manutentivi e di custodia, oltre alle spese variabili e fisse.

Il patrimonio dell'ENS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie nell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, e altri componenti degli organi dell'ENS anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili vietata:

1. la corresponsione ad amministratori, e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o, comunque, superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ed aventi similare struttura organizzativa;
2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati

ai sensi del D.lgs. 117/17 art.13. Tutte le articolazioni territoriali dell'Ente redigono i propri bilanci annuali secondo lo schema per competenza composto dallo Stato Patrimoniale Rendiconto di gestione e relazione di missione, in coerenza con la struttura del Bilancio Unico Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale redigono e approvano il bilancio sociale dell'ENS secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 55 Bilancio sociale

Se superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/17 ogni Ente dovrà redigere e approvare con le stesse modalità previste dalle assemblee a livello centrale, regionale e provinciale il Bilancio Sociale.

Il Bilancio Sociale è depositato presso il Registro Unico Nazionale e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Art. 56 Libri sociali obbligatori

L'Associazione è tenuta a mantenere, anche su supporto informatico:

1. il libro degli associati o aderenti;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Assemblea Nazionale, dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali;
4. la tenuta e l'aggiornamento annuale del libro inventari;
5. il registro dei volontari.

I libri di cui ai punti 1) e 2) sono tenuti a cura dell'organo di riferimento.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli Organi associativi, nonché il diritto di visionare i libri sociali, su proposta indirizzata al Presidente dell'organo amministrativo a cui si riferiscono i libri sociali che si intende visionare. La visione è esercitata presso la sede dell'organo competente ovvero con altra modalità idonea previamente comunicata, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, in presenza di persona incaricata dall'Ente. Non è consentita l'estrazione dei libri sociali dalla sede; il socio può prendere appunti degli atti visionati, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge, nel rispetto della riservatezza e della tutela dei dati personali.

liquidatori, determinandone poteri e durata. I liquidatori provvedono alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti e alla redazione del rendiconto finale di liquidazione.

Il patrimonio residuo della struttura territoriale, una volta estinte le passività, è devoluto all'ENS nazionale nel rispetto delle finalità istituzionali dell'Ente, Resta fermo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore in materia di devoluzione del patrimonio, ove applicabile.

Art. 58 Operazioni Straordinarie

L'ENS può porre in essere operazioni straordinarie, quali fusione, scissione e trasformazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente.

Per le operazioni straordinarie poste in essere dagli enti territoriali, il progetto dell'operazione straordinaria deve essere preventivamente trasmesso al Consiglio Direttivo Nazionale, che rilascia parere non vincolante in ragione dell'opportunità dell'operazione rispetto alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente.

Tali operazioni sono deliberate dalle Assemblee territoriali straordinarie dei soggetti interessati, che deliberano le operazioni straordinarie con le maggioranze previste dall'art. 57. Le operazioni straordinarie devono essere effettuate nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente e non possono comportare, in nessun caso, distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

Restano ferme le disposizioni in materia di iscrizione e pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

TITOLO XVI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59 Norme transitorie e finali

Le modifiche statutarie acquistano efficacia a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Il Regolamento Esecutivo, per le norme non assorbite dal nuovo Statuto, è abrogato e il nuovo, proposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, sarà deliberato dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. Il Regolamento Esecutivo potrà dare interpretazione autentica dello Statuto. Il Regolamento Amministrativo Contabile sarà deliberato dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. I Regolamenti dei Congressi Nazionale, Regionale e Provinciale, proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno deliberati dall'Assemblea Nazionale con approvazione a maggioranza semplice entro 12 mesi

Copia autentica scritta in trentadue facciate non bollate a norma di legge, in conformità dell'originale firmato come per legge, rilasciata dal Notaio **Vincenzo PAPI** di Roma, per uso fiscale.
Roma, 03 giugno 2026